

Consorzio di Polizia Locale NORD/OVEST VARESE

*Per il servizio di Polizia Locale
Comuni di Barasso, Bardello, Bregano, Luvinata, Malgesso*

Provincia di Varese

STATUTO

INDICE

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede	pag. 4
Art. 2 – Oggetto	pag. 4
Art. 3 – Durata, cessazione, modifiche statutarie e recesso	pag. 4
Art. 4 – Finalità	pag. 5
Art. 5 – Caratteristiche del servizio	pag. 5
Art. 6 – Funzioni del consorzio	pag. 6
Art. 7 – Quote di partecipazione-Quote finanziarie	pag. 7
Art. 8 – Organi di governo del consorzio	pag. 7
Art. 9 – Assemblea consorziale, composizione, durata, presidenza	pag. 8
Art. 10 – Assemblea funzioni	pag. 9
Art. 11 – Prima adunanza	pag. 9
Art. 12 – Convocazione e riunioni dell’Assemblea	pag. 10
Art. 13 – Modalità di votazione	pag. 10
Art. 14 – C.d.A, composizione, durata, elezione, Presidenza, Vicepresidenza	pag. 11
Art. 15 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione	pag. 11
Art. 16 – Consiglio di Amministrazione, convocazione, sedute e deliberazioni	pag. 12
Art. 17 – Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione	pag. 13
Art. 18 – Dimissioni	pag. 13
Art. 19 – Incompatibilità e decadenza	pag. 13
Art. 20 – Indennità di carica e di presenza	pag. 14
Art. 21 – Strutture ed uffici consortili	pag. 14
Art. 22 – Personale del consorzio	pag. 14
Art. 23 – Collaborazioni esterne e dirigenza	pag. 15
Art. 24 – Segretario del consorzio	pag. 15
Art. 25 – Programmazione del bilancio	pag. 15
Art. 26 – Criteri informativi della gestione	pag. 16
Art. 27 – Capitale di dotazione	pag. 16
Art. 28 – Mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio	pag. 16
Art. 29 – Risorse per gli investimenti	pag. 17
Art. 30 – Il revisore del conto	pag. 17
Art. 31 – Rendiconto di gestione	pag. 18
Art. 32 – Tesoreria e riscossione delle entrate	pag. 18
Art. 33 – Forme negoziali - contratti	pag. 18
Art. 34 – Convenzioni	pag. 19
Art. 35 – Istituti di partecipazione	pag. 19

Art. 36 – Albo pretorio consortile	pag. 19
Art. 37 – Accesso agli atti	pag. 19
Art. 38 – Approvazione e modificazione dello statuto	pag. 20
Art. 39 – Regolamenti	pag. 20
Art. 40 – Disposizione finale	pag. 20
Art. 41 - Disciplina transitoria	pag. 20

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE DEL CONSORZIO

1. E' costituito il Consorzio per il servizio di Polizia Locale, denominato CONSORZIO di POLIZIA LOCALE "NORD/OVEST VARESE", avente sede in uno dei comuni del territorio consortile, previa decisione espressa dall'Assemblea Consortile.

I Comuni fondatori che costituiscono il Consorzio sono:

- Barasso
- Bardello
- Bregano
- Luvinata
- Malgesso

2. A tali Comuni se ne possono consorzare altri nei modi previsti dalla legge. Gli enti locali possono associarsi al Consorzio anche attraverso lo strumento della "Convenzione", di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, avente comunque durata non inferiore a due anni dalla sua sottoscrizione.
3. Il Consorzio potrà anche erogare singoli servizi a terzi, previa loro espressa richiesta, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso.

ART. 2

OGGETTO

1. Il Consorzio svolge le seguenti funzioni e servizi istituzionali:
 - a) Funzioni e servizi di Polizia Locale ed Amministrativa nel territorio degli enti locali dei Comuni consorziati-convenzionati, elencati nel successivo art. 6.
 - b) Servizi rientranti nelle funzioni di cui al successivo art. 6, a favore di enti pubblici non consorziati ed anche di privati, su loro richiesta e a pagamento.
2. Il Consorzio, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può altresì erogare specifici servizi attinenti allo scopo per cui è stato costituito. I relativi oneri finanziari sono a carico dei richiedenti.

ART. 3

DURATA, CESSAZIONE, MODIFICHE STATUTARIE E RECESSO

1. La durata del Consorzio è a tempo indeterminato e può cessare solo a seguito dell'adozione di una delibera assembleare che manifesti tale volontà da parte degli enti consorziati con la maggioranza qualificata (due terzi) delle quote di partecipazione assegnate agli Enti.
2. Le proposte di modifiche e/o integrazioni dello Statuto possono essere presentate da uno o più Enti componenti il Consorzio o da uno degli organi consortili.

3. L'eventuale recesso dal Consorzio da parte di un ente consorziato può essere esercitato solamente entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno e avrà decorrenza effettiva dal 1° gennaio dell'anno successivo. Deve essere presentato esclusivamente per iscritto, entro il succitato termine, a mezzo raccomandata A.R.

La facoltà di recedere dal Consorzio potrà essere esercitata dai consorziati non prima che sia trascorso almeno un anno dalla data di effettiva adesione al Consorzio e nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste in Convenzione. Il recesso potrà essere esercitato anche prima del decorso di un anno nel caso in cui vi sia l'assenso espresso da parte dell'Assemblea Consortile. In caso di recesso l'ente recedente non ha diritto a ricevere la liquidazione della quota parte del capitale conferito e non sarà tenuto ad adempiere ad obbligazioni precedentemente assunte.

Solamente in caso di scioglimento ed in sede di liquidazione del Consorzio potrà, su espressa richiesta scritta, avere diritto alla liquidazione di una quota del patrimonio consortile, in base ai criteri stabiliti dal liquidatore.

ART. 4

FINALITA'

La gestione consortile è finalizzata a garantire:

- a) la presenza costante, su tutto il territorio del Consorzio ed in quello degli enti locali convenzionati al Consorzio, delle forze di polizia locale per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi istituzionali di Polizia Locale, a norma di legge;
- b) la prevenzione ed il controllo della circolazione stradale, della sicurezza stradale e della protezione ambientale, provvedendo specificatamente alla tutela degli utenti ed alle necessità degli stessi;
- c) l'uniformità e l'omogeneità di comportamenti e di metodologie di intervento sul territorio di competenza;
- d) il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio di competenza, al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione.

ART. 5

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Il Comando di P.L. consorziato ha sede presso il Comune sede del Consorzio. Potranno tuttavia essere istituiti uffici decentrati in altri punti del territorio consortile per motivi logistici e di razionalizzazione del servizio, pur assicurando l'unicità del servizio medesimo.

2. La responsabilità del servizio di P.L. viene affidata al Comandante di P.L., in possesso dei necessari requisiti culturali e professionali, nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 50 comma 10, 109 e 110 del G.Lgs. n. 267/2000.

ART. 6

FUNZIONI DEL CONSORZIO

1. L'esercizio delle funzioni in forma consortile comprende tutti i compiti e le attività di polizia locale ed amministrativa spettanti ai singoli Comuni consorziati/convenzionati.

In via esemplificativa, si possono così classificare:

- polizia amministrativa;
- polizia giudiziaria;
- polizia commerciale;
- polizia edilizia ed urbanistica;
- polizia ambientale;
- polizia stradale;
- polizia urbana;
- polizia rurale e veterinaria;
- polizia igienico-sanitaria;
- pubblica sicurezza;
- educazione stradale;
- servizio di controllo del territorio;
- servizio di informazione e comunicazione;
- accertamenti anagrafici e accertamenti sugli stranieri;
- gestione verbali e contenzioso;
- riscossione proventi e formazione del ruolo;
- acquisti comuni;
- controllo TOSAP e relative sanzioni;
- ordinanze di competenza, con particolare riferimento a quelle relative al Codice della Strada;
- autorizzazioni per trasporti eccezionali e per gare su strada;
- oggetti smarriti;
- provvedimenti amministrativi;
- formazione ed aggiornamento del personale;
- funzioni di rappresentanza in occasione di cerimonie, riunioni, etc.;
- servizio notifiche;
- altre funzioni e/o servizi previsti dalla legge.

2. Restano escluse le funzioni di ufficiale di governo, confermate in capo ai Sindaci.

A tal fine gli stessi Sindaci, sentito il Presidente del Consorzio, sono individualmente legittimati ad impegnare la dotazione strutturale del personale di Polizia Locale consortile, secondo principi di necessità e di autonomia, senza vincolo di provenienza.

ART. 7

QUOTE DI PARTECIPAZIONE–QUOTE FINANZIARIE

1. Le quote di partecipazione di cui all'art. 31, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 sono inizialmente stabilite con riferimento al numero degli abitanti residenti in ogni Comune consorziato, come risultanti dall'ultimo censimento generale della popolazione e verranno adeguate periodicamente ogni anno, in relazione alla popolazione residente effettivamente nei Comuni, sulla base della comunicazione effettuata dall'ufficio demografico di ogni Ente consorziato al 31/12.
2. In sede di Assemblea Consortile, l'effettiva potestà di intervento di ciascun Ente Consorziato nei processi decisionali del Consorzio viene correlata alle quote di partecipazione, in ragione di un voto ogni 500 abitanti, con arrotondamento (per eccesso) per le frazioni uguali o superiori a 250 abitanti. Tali quote sono calcolate come previsto nel 1° comma del presente articolo. Tuttavia nessun Ente consorziato potrà usufruire di un numero di quote di partecipazione tale da raggiungere, da solo, la maggioranza assoluta dei voti in seno all'Assemblea Consortile.
3. Le quote di partecipazione potranno essere modificate in ogni momento, previa deliberazione dell'Assemblea Consortile, in caso di ingresso e/o di recesso di singoli enti consorziati.
4. Ciascun ente associato partecipa alle spese consortili in base alle quote finanziarie stabilite ogni anno in sede di approvazione del bilancio di previsione, calcolate sulla base della consistenza demografica.
5. L'ammontare delle quote finanziarie sarà trasmesso dal Consorzio agli Enti associati contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione
6. L'ingresso di nuovi Enti locali comporterà comunque a loro carico il versamento della quota finanziaria di accesso, determinata direttamente dall'Assemblea Consortile, in relazione ai costi fissi di gestione sostenuti dal Consorzio ed ai criteri eventualmente stabiliti dall'Assemblea medesima.

ART. 8

ORGANI DI GOVERNO DEL CONSORZIO

1. Sono organi di governo del Consorzio:
 - a) l'Assemblea Consorziale;
 - b) il Presidente che ha la rappresentanza legale del Consorzio;

- c) il Consiglio di Amministrazione;
3. Gli enti associati al Consorzio tramite "Convenzionamento", ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, possono essere invitati alle riunioni degli organi collegiali consortili, senza tuttavia disporre del diritto di voto.

ART. 9

ASSEMBLEA CONSORZIALE – COMPOSIZIONE – DURATA – PRESIDENZA

1. L'Assemblea Consorziale è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati in carica o dai loro delegati i quali devono essere in possesso dello status di assessore o consigliere comunale. La delega della rappresentanza del membro di diritto dell'Assemblea deve essere presentata, in forma scritta, da parte del delegato al Segretario del consorzio prima dell'inizio dei lavori assembleari.
2. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di un numero di componenti non inferiore alla metà degli aventi diritto che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione e dei componenti dell'Assemblea stessa. La seconda convocazione, che può avvenire nello stesso giorno, è valida quando siano presenti i membri che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione e dei componenti dell'Assemblea stessa.
3. In caso di rinnovo degli organi di governo di uno degli Enti consorziati, la sostituzione del componente in seno all'Assemblea Consortile avviene "ipso iure" con la presa d'atto, da parte dell'Assemblea, della nomina del nuovo componente. Il sostituto dura in carica per tutta la residua durata in carica dell'Assemblea.
4. L'Assemblea Consortile dura in carica per 5 anni, decorrenti dalla data del suo valido insediamento. Assicura comunque la necessaria continuità amministrativa fino all'insediamento della nuova Assemblea, limitandosi tuttavia all'adozione dei soli atti urgenti ed improrogabili.
5. Il Presidente ed il Vicepresidente vengono eletti dall'Assemblea stessa nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e delle quote di partecipazione assegnate al Consorzio. Il Presidente in decadenza, viene sostituito dal vicepresidente fino alla nuova nomina. In caso di decadenza anche del Vicepresidente, la presidenza viene temporaneamente assunta dal rappresentante del Comune dove il Consorzio ha sede (componente anziano).

ART. 10

ASSEMBLEA – FUNZIONI

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali dell'attività del Consorzio per il conseguimento dei compiti statutari. In particolare:
 - a. nomina il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Revisore del Conto;
 - b. pronuncia la decadenza e la revoca dei membri del C.d.A. nei casi previsti dal presente Statuto e nelle ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri comunali e provinciali;
 - c. approva i regolamenti del Consorzio;
 - d. approva programmi, progetti generali, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni e rendiconti di gestione;
 - e. delibera gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le permutate e le concessioni;
 - f. approva la disciplina delle tariffe per la fruizione dei servizi consortili;
 - g. determina gli indirizzi e le modalità da osservare per la gestione dei servizi consortili;
 - h. delibera le convenzioni e le modifiche statutarie;
 - i. vigila sull'operato del C.d.A., del Presidente e del Segretario, nonché sulla gestione del Consorzio;
 - j. definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Società ed Associazioni;
 - k. ratifica le deliberazioni adottate in via d'urgenza dal C.d.A. in materia di variazione di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea stessa nei successivi 60 giorni, a pena di decadenza.

ART. 11

PRIMA ADUNANZA

1. La prima adunanza della nuova Assemblea Consorziale è riservata al suo insediamento, nonché alla elezione del suo Presidente, nonché del Consiglio di Amministrazione. Nella prima seduta l'Assemblea preliminarmente prende atto del suo insediamento e della sua composizione e successivamente procede alla nomina dei succitati organi.
2. Il componente anziano convoca la prima adunanza dell'Assemblea Consorziale con avviso di convocazione da inviare almeno 5 giorni prima della seduta e la presiede. E' componente anziano dell'Assemblea consorziale il rappresentante del Comune ove ha sede il Consorzio. In sede di prima applicazione la sede del consorzio viene fissata presso il comune di Barasso.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dall'art. 12 del presente Statuto.

ART. 12

CONVOCAZIONE E RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea del Consorzio è convocata e presieduta dal suo Presidente ed è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di un numero di componenti che rappresenti la metà delle quote di partecipazione e dei componenti dell'Assemblea assegnati al Consorzio ed, in seconda convocazione, che può avvenire nello stesso giorno, è valida quando siano presenti membri che rappresentino almeno 1/3 delle quote di partecipazione e dei componenti dell'Assemblea assegnati al Consorzio.
2. Le riunioni dell'Assemblea Consorziale sono pubbliche. Possono essere dichiarate segrete con decisione dell'Assemblea stessa qualora si debba discutere su questioni concernenti persone. All'Assemblea possono essere presenti, senza diritto di voto, i rappresentanti degli enti convenzionati al Consorzio.
3. L'Assemblea consorziale viene convocata almeno due volte l'anno. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Assemblea viene presieduta dal Vicepresidente, v. art. 9 c.5.
4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, deve essere pubblicato all'albo pretorio del Consorzio e deve pervenire ai componenti dell'Assemblea Consorziale anche a mezzo fax, nei seguenti termini:
 - a. almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
 - b. almeno 24 ore prima dell'adunanza, nei casi di urgenza e per argomenti aggiunti rispetto a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

ART. 13

MODALITA' DI VOTAZIONE

1. Le votazioni dell'Assemblea sono di regola palesi, salvo quanto stabilito al successivo comma 2, ed avvengono di norma per alzata di mano.
2. Le votazioni su questioni concernenti persone, su decisione dell'Assemblea, possono essere effettuate a scrutinio segreto.
3. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta (metà + 1) delle quote rappresentate presenti alla seduta, nonché dei membri dell'Assemblea presenti alla seduta, salvo che non siano richieste maggioranze qualificate, in base al regolamento dei lavori dell'Assemblea Consorziale, da approvarsi da parte della Assemblea stessa, ovvero dal presente Statuto.
4. Nelle votazioni palesi i componenti che, prendendo parte alla discussione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Quelli invece che si astengono dal prendere parte alla discussione

ed alla votazione non si computano nel numero dei votanti né in quello necessario per la validità delle sedute; essi devono darne preventivo avviso al Presidente.

5. Per le votazioni a scrutinio segreto saranno consegnate ad ogni membro dell'Assemblea le schede corrispondenti alle quote rappresentate.
6. Il Segretario partecipa alle sedute dell'Assemblea Consorziale con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni. Delle sedute dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Segretario. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario e ad esse si applicano, per analogia ed in quanto applicabili, le stesse regole previste per le deliberazioni del Consiglio Comunale.

ART. 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE – DURATA – ELEZIONE - PRESIDENZA - VICEPRESIDENZA

1. Il Consiglio di Amministrazione, organo di governo tecnico del Consorzio, è composto da 2 componenti, oltre al Presidente dell'assemblea che in tale veste ricopre il ruolo di presidente del C.d.A..
2. I componenti del C.d.A. sono eletti dall'assemblea consortile nel proprio seno.
3. Il Presidente del C.d.A. ha la rappresentanza legale dell'Ente.
4. Tutti i componenti del C.d.A. debbono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale previsti dalla legge.
5. Il Consiglio di Amministrazione viene eletto sulla base di una lista bloccata.
6. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione assegnate e dei componenti dell'Assemblea assegnati, in base ad una proposta contenente i nominativi dei due candidati da eleggere.
7. Al C.d.A. possono essere invitati i rappresentanti degli Enti convenzionati con il Consorzio i quali tuttavia, non dispongono del diritto di voto.

ART. 15

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Rientra nelle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione l'adozione dei seguenti atti:
 - a. il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e l'approvazione della dotazione organica del personale;
 - b. lo stato giuridico e il trattamento economico del personale ed i piani occupazionali;
 - c. i progetti finalizzati per i dipendenti extra orario lavorativo e le turnazioni;
 - d. gli schemi di bilancio e del rendiconto di gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- e. le deliberazioni d'urgenza relative alle variazioni di bilancio, da sottoporre entro 60 giorni a ratifica dell'Assemblea;
 - f. le anticipazioni di tesoreria;
 - g. gli atti di prelevamento dal fondo di riserva, da comunicare all'Assemblea;
 - h. la resa del conto dell'economista consorziale;
 - i. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea;
 - j. i costi da addebitare agli utenti dei servizi a domanda;
 - k. la destinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
 - l. i progetti specifici relativi alle attività consortili;
 - m. tutti gli atti residuali di amministrazione che non siano riservati all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Segretario e degli altri responsabili dei servizi/uffici.
2. Il Consiglio di Amministrazione riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della stessa.

ART. 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CONVOCAZIONE - SEDUTE E DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Possono comunque essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del C.d.A. i rappresentanti degli Enti convenzionati, anche previa espressa loro richiesta, ovvero tecnici esperti nelle materie oggetto dell'attività consortile.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti e votanti, salvo nelle ipotesi in cui per mancanza di un componente il collegio si riunisca con un numero pari di componenti, nel qual caso la deliberazione è assunta con il voto favorevole di tutti i presenti.
3. Alle sedute del C.d.A. partecipa il Segretario, il quale ne redige verbale, sottoscrivendolo unitamente al Presidente.
4. Il C.d.A. ed il Presidente/Vice Presidente durano in carica 5 anni a decorrere dalla loro nomina. Qualora il Presidente perda lo status di assessore o consigliere Comunale, il Vice Presidente lo sostituisce garantendo l'ordinaria amministrazione e gli atti urgenti ed improrogabili fino alla nomina del nuovo C.d.A.

ART. 17

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta:
 - a. di rappresentare legalmente l'Ente;
 - b. di convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
 - c. di nominare, tra i componenti del C.d.A., il vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza;
 - d. di vigilare sull'applicazione dello Statuto, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;
 - e. di sovrintendere al buon funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - f. di nominare, designare e revocare i rappresentanti del Consorzio negli enti in cui esso partecipa;
 - g. di esercitare tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
 - h. di nominare il segretario del consorzio individuandolo tra i segretari degli enti consorziati.

ART. 18

DIMISSIONI

1. Le dimissioni del Presidente e dei singoli componenti degli organi collegiali consortili, da indirizzarsi agli organi di appartenenza, devono essere presentate per iscritto e personalmente ed assunte immediatamente al protocollo del Consorzio nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato di data non anteriore a 5 giorni.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e sono immediatamente operative.
4. Le dimissioni dei componenti degli organi collegiali consortili comportano la loro sostituzione immediata.

ART. 19

INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

1. Per quanto riguarda le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti gli organi del Consorzio si fa esplicito rinvio alla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

2. In particolare, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Presidente del Consorzio non possono far parte del C.d.A. né essere nominati rappresentanti del Consorzio stesso.

ART. 20

INDENNITÀ DI CARICA E DI PRESENZA

I componenti dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione non percepiscono nessuna retribuzione.

ART. 21

STRUTTURE ED UFFICI CONSORTILI

1. Il Consorzio ispira la propria organizzazione a criteri di economicità, efficacia ed efficienza, in base ai quali il Segretario ed i responsabili degli uffici debbono raggiungere gli obiettivi che gli organi di governo concorrono a determinare.
2. Il Consorzio favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri di economicità e funzionalità.
3. L'organizzazione strutturale dell'Ente è disciplinata nel regolamento di organizzazione del personale approvato con apposito atto del C.d.A.
4. I responsabili degli uffici sono chiamati ad esprimere il loro parere tecnico/finanziario, da inserire in ogni proposta di deliberazione, sottoposta agli organi collegiali del Consorzio, che riguardi l'ufficio cui sono preposti.

ART. 22

PERSONALE DEL CONSORZIO

1. La disciplina dello stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla legge, dal regolamento di organizzazione del personale e dagli accordi di categoria, recepiti dal Consorzio.
2. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
 - a. la struttura organizzativo-funzionale;
 - b. la dotazione organica;
 - c. le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d. i diritti, i doveri e le sanzioni;
 - e. le modalità organizzative della commissione di disciplina;
 - f. il trattamento giuridico.
3. In caso di scioglimento del Consorzio, il personale dipendente ed in servizio transiterà nei ruoli organici degli enti aderenti al Consorzio, in base agli accordi che saranno assunti dagli stessi

enti. In mancanza di accordo, il Commissario liquidatore assegnerà d'ufficio il personale in servizio ai predetti enti, in proporzione all'ultima quota annuale.

ART. 23

COLLABORAZIONI ESTERNE E DIRIGENZA

1. Il regolamento di organizzazione del personale può prevedere il ricorso a collaborazioni esterne mediante conferimento di incarichi a tempo determinato, da affidarsi con apposite convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione consortile devono stabilire:
 - a. le forme contrattuali privatistiche cui è consentito fare ricorso;
 - b. la durata degli incarichi;
 - c. i criteri per la nomina.
3. I dirigenti ed i responsabili dei servizi del Consorzio esercitano le attribuzioni gestionali attribuite per ciascuno di essi nel regolamento succitato.

ART. 24

SEGRETARIO DEL CONSORZIO

1. Il Segretario del Consorzio viene nominato dal Presidente e scelto tra i segretari comunali dei comuni facenti parte del consorzio.
2. Svolge le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti. In caso di assenza le funzioni sono svolte dal sostituto.
3. La retribuzione viene stabilita dal C.d.A.

ART. 25

PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO

1. La programmazione dell'attività del Consorzio è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dal C.d.A. che esamina e valuta previamente i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione il C.d.A. definisce i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dall'Assemblea Consorziata entro i termini fissati per legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
4. L'Assemblea Consorziata approva il bilancio in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione assegnate al Consorzio.

ART. 26

CRITERI INFORMATIVI DELLA GESTIONE

1. La gestione del Consorzio deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso un costante equilibrio tra i costi ed i ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità sociale nell'ambito delle finalità statutarie.
2. Il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina, nel rispetto della legge, la forma e la tenuta della contabilità.

ART. 27

CAPITALE DI DOTAZIONE

1. Il capitale di dotazione del Consorzio è costituito dai beni e dai fondi che risultano iscritti in bilancio alla chiusura dell'ultimo esercizio, salvo l'obbligo del definitivo assestamento operato sulla base del rendiconto di gestione.
2. Dei beni del Consorzio viene redatto inventario con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento di contabilità.
3. In caso di scioglimento del Consorzio il capitale di dotazione dell'Ente verrà liquidato, a cura di un Commissario liquidatore, tra gli enti facenti parte del Consorzio, in proporzione al capitale da essi conferito ed in base ai criteri stabiliti dal liquidatore stesso.

ART. 28

MEZZI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono costituiti dalle quote finanziarie degli Enti consorziati. Queste sono stabilite nella misura prevista dall' art. 7, comma 4°, dello Statuto.
2. Possono costituire, altresì, mezzi finanziari del Consorzio:
 - a. contributi statali e regionali ed altri eventuali proventi derivanti dall'esercizio e dalla gestione dei servizi posti in essere, quali le sanzioni amministrative riscosse per conto degli enti locali consorziati/convenzionati;
 - b. mutui da contrarsi per la realizzazione di investimenti.

ART. 29

RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1. Il C.d.A. attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi del Consorzio che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui al precedente comma. Gli enti associati possono essere chiamati a garantire pro-quota, nei modi di legge, i mutui che il Consorzio accenderà per sviluppare la propria azione.

ART. 30

REVISORE DEL CONTO

1. La revisione economico-contabile è affidata ad un solo revisore, in base all'art. 234 - comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000, nominato dall'Assemblea del Consorzio a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il revisore deve essere scelto: tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto al proprio incarico.
3. Il Revisore collabora con il C.d.A. ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. Nello svolgimento di tale funzione esprime il proprio parere di regolarità contabile sul bilancio di previsione e relativi allegati. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente.
4. Il Revisore del conto adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al C.d.A.
5. Il Revisore consorziale attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal comma 2 del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione sul rendiconto di gestione.

ART. 31

RENDICONTO DI GESTIONE

1. Il C.d.A., con una relazione illustrativa allegata al rendiconto di gestione, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Il Revisore del Consorzio attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del C.d.A. sul rendiconto di gestione e nella quale il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività e economicità della gestione.
3. Il rendiconto di gestione è deliberato dall'Assemblea consortile con le modalità previste per l'approvazione del bilancio di previsione ed entro i termini fissati dalla legge.

ART. 32

TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Il servizio di Tesoreria è affidato ad istituti autorizzati mediante concessione.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Consorzio ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.
5. In via transitoria, fino all'espletamento delle procedure di gara il servizio sarà gestito dal tesoriere del comune consorzio.

ART. 33

FORME NEGOZIALI – CONTRATTI

1. Con apposito regolamento sono disciplinati gli appalti di lavori, le forniture di beni, le locazioni, le vendite, gli acquisti e le permuta e l'affidamento dei servizi in genere, secondo i principi e con le modalità indicate dalla normativa, anche comunitaria, vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
2. Lo stesso regolamento determina la natura ed il limite massimo delle spese che è possibile sostenere in economia, nonché le modalità di effettuazione delle stesse.

ART. 34

CONVENZIONI

1. Il Consorzio può stipulare convenzioni, ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, con enti locali ed altri soggetti, al fine di estendere ad essi la propria attività, esercitandola in forma associata.

ART. 35

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Consorzio promuove la cooperazione con gli utenti allo scopo di raggiungere il migliore gradimento del servizio e la sua ottimale distribuzione sul territorio degli Enti Consorziati.

A tal fine il Consorzio:

- a. promuove assemblee, dibattiti od incontri, indetti da organismi di partecipazione, con la popolazione delle comunità consorziate, diretti ad attivare interventi sull'organizzazione dei servizi e la migliore gestione degli stessi;
- b. assicura che alle istanze, petizioni e proposte dei cittadini sia data adeguata risposta;
- c. assicura, anche attraverso un proprio ufficio di statistica, periodiche indagini sul gradimento dei servizi offerti agli utenti;
- d. Comunica periodicamente agli Enti associati i servizi di vigilanza erogati nell'ambito territoriale di ogni Ente e l'ammontare delle sanzioni introitate, suddivise per numero, per quantità, per territorio e per materia.

ART. 36

ALBO PRETORIO CONSORTILE

1. Gli atti degli organi del Consorzio che devono essere pubblicati in base a disposizioni di legge, del presente Statuto o del regolamento di accesso, vengono affissi in apposito spazio destinato ad Albo Pretorio consortile nella sede del Consorzio ed inviati ai Comuni consorziati per analogia pubblicazione.

ART. 37

ACCESSO AGLI ATTI

1. Il Consorzio assicura ai cittadini singoli o associati dei comuni consorziati e convenzionati l'accesso agli atti.
2. Apposito regolamento stabilisce, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche, le modalità di informazione, la disciplina del rilascio di copie di atti e i tempi di ciascun procedimento, individua i responsabili dei procedimenti e dell'adozione del provvedimento finale, detta le norme che assicurano ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e regola la possibilità per gli interessati di formulare osservazioni e riceverne risposta.

ART. 38

APPROVAZIONE E MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto viene approvato dai Consigli Comunali delle Amministrazioni associate con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti a maggioranza assoluta dei componenti.
2. In caso di modifica di disposizioni statutarie si applica il comma precedente.

ART. 39

REGOLAMENTI

Nel rispetto della Legge e dello Statuto, il Consorzio adotta regolamenti per il proprio funzionamento e per la gestione dei servizi indicati nel presente Statuto. Il regolamento per l'accesso assicura adeguate forme di consultazione dei regolamenti.

ART. 40

DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si adottano, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 41

DISCIPLINA TRANSITORIA

L' Assemblea dovrà essere convocata entro e non oltre 60 giorni dall'esecutività di tutte le deliberazioni dei Consigli Comunali degli Enti aderenti al Consorzio approvative del presente Statuto e della Convenzione.